

COMUNICATO SINDACALE

IMPORTANTI DEROGHE TRANSITORIE PER IL PRECARIATO DEGLI ENTI DI RICERCA

Importanti novità, almeno fino al 30 Giugno 2009, si prospettano sulla base di una recente modifica legislativa, per i lavoratori flessibili degli Enti pubblici di ricerca.

Probabilmente per superare i numerosi dubbi interpretativi legati alla ormai ben nota modifica del testo del comma 6, articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165, apportata dal comma 1 dell'articolo 46 della Legge 133/2008, è stata varata in un Decreto-legge una importante proroga normativa che consente in pratica agli Enti Pubblici di ricerca di appianare situazioni altrimenti non sanabili, almeno fino a giugno 2009.

Molto si è già parlato di tale proroga, ma in questo panorama estremamente confuso e di continua alternanza normativa sembra importante indicare in modo semplice la normativa ora vigente.

In sostanza la modifica apportata dall'articolo 35 del Decreto Legge 207/2008 riporta in vigore, per il solo personale degli Enti pubblici di ricerca, il testo dell'art. 7, comma 6 della Legge 165, così come era formulato al gennaio 2007 e precisamente prima della Finanziaria 2008.

Testo in vigore fino al 30 giugno 2009 per gli Enti pubblici di ricerca:
del comma 6, art. 7 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento della amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve preliminarmente accettare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata,
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò consente in via transitoria, laddove esista la necessaria copertura finanziaria ed anche le obbligatorie condizioni di eccezionalità al di fuori dell'attività ordinaria, **di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a personale altamente qualificato fino alla data prevista dal Decreto-legge, previa procedura comparativa.**

Si fa notare inoltre che essendo per ora superato anche il testo del medesimo comma 6 dell'articolo 7 dello stesso Decreto Legislativo come modificato dalla finanziaria 2008, non è più assolutamente indispensabile per la stipula dei contratti il requisito della: **particolare e comprovata specializzazione universitaria**, che il precedente governo aveva introdotto nella **Finanziaria 2008**, ma si parla di una: **comprovata competenza**. Non è dunque contemplato il titolo di studio in questo caso specifico, ma solo la competenza anche acquisita.

Posto ciò non si auspica ovviamente la ripresa selvaggia della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte degli Enti per laureati e non senza un preciso piano per le assunzioni, ma solo una breve pausa nelle more della modifica definitiva della legge (Disegno di legge N. 1167), che è ora al Senato, dove si dovrebbe chiarire finalmente il pensiero del legislatore in materia.

Si invitano dunque i responsabili degli Enti ed i ricercatori ad utilizzare cautela nella stipula dei contratti da co.co.co., preferendo se possibile la via del contratto a tempo determinato, ma anche a non eccedere in questa cautela laddove vi fossero serie e comprovate necessità di stipula di contratti autonomi dedicati alle attività di ricerca, e dove vi fosse naturalmente anche la dovuta copertura finanziaria.

La cautela eccessiva infatti rasenta spesso l'immobilismo, prova ne siano le recenti vicende legate al divieto, **che per mesi è stato purtroppo effettivo in alcuni Enti**, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di partecipare a pubbliche selezioni per il personale flessibile anche se di elevata qualificazione, che avesse maturato tre anni di collaborazione con il medesimo Ente negli ultimi cinque anni, anche a prescindere dalla diversità delle tipologie contrattuali,

e ciò a seguito di una interpretazione evidentemente errata e troppo restrittiva di quanto previsto nel comma 3 dell'art. 49 della Legge 133/08, articolo tuttora in vigore.

Diversa situazione è poi quella delineata dalla recente circolare emessa del Dipartimento della Funzione Pubblica il 27/01/2009 per gli Enti di ricerca che individua regole e raccomandazioni per le assunzioni e le stabilizzazioni negli Enti di ricerca, per le quali permangono irrisolti problemi. A brevissimo il testo sarà posto sul nostro sito (www.saur-cer.org) con un breve commento.

LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO SAUR-CER/CONFEDIR